

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it fax + 39 0432 555 465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Oggetto: LR 5/2021, art. 6. Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2021. Individuazione soggetti destinatari, strumentazione specialistica e risorse in attuazione della Sezione II.

Visto l'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5, (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata;

Richiamata la deliberazione n. 1623 del 22 ottobre 2021, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2021 (di seguito denominato Programma), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/2021;

Considerato che la Sezione II del Programma, sulla base dell'analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza nell'anno 2020 e degli obiettivi individuati nella Sezione I del Programma, finanzia, in via sperimentale e in attesa dell'emanazione del regolamento regionale concernente il coordinamento della Polizia locale, gli interventi di parte capitale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) della legge regionale 5/2021, a supporto del potenziamento strumentale specialistico dei Corpi di polizia locale, istituiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 5/2021 nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti;

Dato atto che, secondo i dati della rilevazione Istat aggiornati al 31 dicembre 2019, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con popolazione superiore a ventimila abitanti sono: Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Monfalcone e che negli stessi è istituito un Corpo di polizia locale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 5/2021;

Considerato che il paragrafo 4 della Sezione I del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per l'attuazione della Sezione II del Programma per il finanziamento degli interventi di parte capitale previsti dalla Sezione II, paragrafo 2 – pari a euro 300.000,00 a carico del capitolo 1717 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali – parte capitale"

Atteso che il paragrafo 2 della Sezione II del Programma prevede le tipologie di interventi finanziabili di parte capitale a supporto del potenziamento strumentale specialistico e gli importi massimi finanziabili;

Atteso che il paragrafo 3 della Sezione II del Programma, concernente la disciplina delle modalità di individuazione delle priorità, prevede in particolare che:

- il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, in attuazione delle competenze di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a), della legge regionale 5/2021, fornisca le indicazioni necessarie per l'individuazione delle priorità relative all'acquisizione delle strumentazioni specialistiche indicate al paragrafo 2 e alla loro dislocazione territoriale;
- il direttore del Servizio regionale competente, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico, individui con proprio decreto i soggetti destinatari, la strumentazione specialistica e le relative risorse, sulla base della disponibilità finanziaria e le comunica ai soggetti

Richiamato il paragrafo 4 della Sezione II del Programma che prevede i seguenti criteri per l'individuazione degli enti e della relativa strumentazione da assegnare:

- a) specialità già esistenti nelle competenze all'interno dei Corpi di polizia locale;
- b) fruibilità della strumentazione anche in una prospettiva di area vasta in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 5/2021;
- c) caratteristiche geografiche e prossimità ai confini di Stato;
- d) valutazione del territorio in base alle seguenti caratteristiche:
 - varie e di mobilità;
 - economiche e infrastrutturali del territorio;
 - demografiche e socio-economiche;

Considerato che il Comitato tecnico regionale per la polizia locale in data 14 ottobre 2021 ha fornito, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 citato, le indicazioni per l'individuazione delle priorità relative all'acquisizione delle strumentazioni specialistiche e alla loro dislocazione territoriale ai sensi del paragrafo 3.1 della Sezione II del Programma;

Valutate le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico regionale coerenti alle previsioni contenute nella II sezione del Programma e ritenuto pertanto di recepirle e di individuare:

- a) quali soggetti destinatari degli interventi, i Comuni di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Monfalcone;
- b) le strumentazioni specialistiche e le relative risorse da assegnare ai soggetti destinatari come indicato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Richiamato il paragrafo 3.2 della Sezione II che prevede la comunicazione del presente decreto ai soggetti individuati entro venti giorni dalla sua adozione e la pubblicazione nella pagina dedicata del portale delle autonomie locali del sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 5.1 della Sezione II, entro venti giorni dalla citata comunicazione, a pena di inammissibilità, gli enti locali interessati presentano la domanda al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio e pubblicato nella pagina dedicata del portale delle autonomie locali;

Richiamata la premessa alla Sezione II, laddove si prevede che le strumentazioni specialistiche acquisite dai Corpi di polizia locale destinatari dei finanziamenti siano messe a disposizione del coordinamento regionale della polizia locale di cui all'articolo 16 della legge regionale 5/2021;

Visto l'articolo 19, comma 4, lettera j) del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., ai sensi del

quale al direttore centrale spetta il potere sostitutivo in caso di vacanza dei direttori di servizio, qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

Considerato quindi che, nelle more dell'attribuzione dell'incarico di Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, le relative funzioni sono svolte dal Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

Vista la D.G.R. n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021;

DECRETA

1. per le motivazioni esposte in premessa, ai fini del finanziamento degli interventi in materia di sicurezza per il potenziamento strumentale specialistico previsto dalla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2021, approvato con la deliberazione n. 1623 del 22 ottobre 2021, di recepire le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico regionale per la polizia locale ai sensi del paragrafo 3.1 della II Sezione, e di individuare:

- a) quali soggetti destinatari degli interventi, i Comuni di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Monfalcone;
- b) le strumentazioni specialistiche e le relative risorse da assegnare ai soggetti destinatari come indicato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Polizia locale e sicurezza" e comunicato ai sopracitati Enti entro venti giorni dalla data di adozione.

3. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al punto **2.**, a pena di inammissibilità, gli enti locali destinatari degli interventi presentano la domanda al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio e pubblicato nella pagina dedicata del portale delle autonomie locali.

Il Direttore centrale
Gabiella Lugarà
(firmato digitalmente)